

Attuazione intesa territoriale 2018 ex commi 3 e 5 art. 10 L. 243/2012

Avviso per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali per la cessione o l'acquisizione di spazi finanziari per la realizzazione di operazioni di investimento ai sensi del DPCM 21 Febbraio 2017, n.21 recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1. Premessa

Visto che, ai sensi del citato DPCM, le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 sono disciplinate tramite intese regionali che devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Considerato che, in forza del DPCM sopracitato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere o cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. Fermo restando la restituzione o il recupero degli spazi ceduti nel corso degli esercizi successivi e la possibilità che agli enti che cedono spazi finanziari, vengano attribuiti premi o incentivi con legge dello Stato.

Considerato, inoltre che, ai sensi dell' articolo 2 comma 8 del summenzionato DPCM, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere di cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

Considerato altresì che, vista l'oggettiva difficoltà di garantire l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla Regione Toscana per l'anno 2018, si ritiene di non dare attuazione per il corrente anno, a normativa vigente, alle possibilità previste dal citato articolo 2 commi 2, 3 e 8 del DPCM.

Dato atto, infine, che per espressa previsione del citato decreto restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; le predette operazioni non costituiscono oggetto del presente decreto.

2. Enti interessati

La regione, la città metropolitana, le province e i comuni toscani possono richiedere o cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.

3. Condizioni per la presentazione delle richieste

In caso di cessione ogni ente che mette a disposizione spazi finanziari è comunque tenuto a garantire il rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 al netto degli spazi ceduti.

La richiesta di spazi è, invece, ammissibile unicamente nella misura in cui l'ente non sia in grado di provvedere agli investimenti da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

4. Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di acquisizione o cessione di spazi finanziari, effettuate utilizzando l'apposita scheda (allegato B del presente decreto), devono pervenire al Settore competente di cui al successivo punto 8 entro il termine perentorio del 31 Marzo 2018.

In particolare devono essere indicate, tramite compilazione dei campi a ciò appositamente predisposti:

- sia in caso di acquisizione che di cessione di spazi, i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi conformemente a quanto indicato al successivo comma 6;
- per le sole richieste di acquisizione di spazi finanziari, le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, del fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e della quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

5. Modalità di assegnazione degli spazi

La Regione provvederà, con propria delibera di Giunta, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, entro il termine del 30 Aprile 2018 a concludere l'intesa per l'attribuzione degli spazi finanziari agli enti le cui domande risultino pervenute nei termini, tenendo conto prioritariamente delle richieste:

a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1000 abitanti;

b) dei comuni istituiti nel quinquennio precedente al corrente anno, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio 2017;

c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23 comma 8 del dlgs 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2016, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;

d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23 comma 8 del dlgs 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera degli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2016, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;

e) con riferimento alle lettere c) e d) si precisa che saranno soddisfatte prima le richieste di tutti gli enti che realizzano gli investimenti finanziati con avanzo vincolato e poi quelle finanziate con avanzo libero. Se un ente dovesse richiedere sia investimenti finanziati da avanzo vincolato che investimenti finanziati da avanzo libero, ed avesse una più alta incidenza del rapporto fondo di cassa/quota vincolata avanzo, questo non darebbe all'ente priorità per le richieste dello stesso ente finanziate da avanzo libero;

f) Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo l'ordine di priorità dei criteri di cui alle lettere da

b) a d)

In esito alla procedura di assegnazione degli spazi finanziari i saldi obiettivo rideterminati saranno comunicati agli enti locali interessati entro e non oltre il termine 30 Aprile 2018.

6. Tempi e modalità di recupero o restituzione degli spazi

La compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti è così disciplinata:

a) La compensazione degli spazi ceduti/acquisiti nell'anno 2018 avrà inizio nell'anno successivo e terminerà nell'anno 2021

b) le percentuali di restituzione negli anni 2019, 2020 e 2021 degli spazi ceduti o acquisiti dagli enti nel 2018, sono così stabilite:

-2019: 50%

-2020: 25%

-2021: 25%

E' facoltà di ogni ente, sia che esso intenda cedere o richiedere spazi, di proporre tempi e/o modalità di recupero/restituzione degli spazi medesimi diversi da quelle sopra indicati, comunque entro i limiti di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017 n.21, fermo restando che nel caso in cui non ricorrano le condizioni per accogliere quanto da esso proposto, saranno automaticamente applicati i tempi e le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b).

7. Ulteriori comunicazioni e disposizioni di carattere sanzionatorio.

Gli enti sono tenuti comunque ad adempiere alle ulteriori comunicazioni dovute ai sensi degli articoli 1 e 2 del DPCM 21 febbraio 2017 n.21 nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

Trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 5 del Dpcm summenzionato per quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge.

8. Settore competente

Il Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale provvederà a porre in essere, gli atti, le operazioni e le attività necessarie a dare concreta attuazione alla procedura di cui al presente avviso.